



**ISCRIVIBILITÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTO DI CITAZIONE
INTRODUTTIVO DI UN'AZIONE DI SIMULAZIONE E/O ACCERTAMENTO DELLA
TITOLARITÀ DELLE QUOTE SOCIALI DI S.R.L. E DELLE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ DI PERSONE**

La riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003), nel modificare parzialmente la normativa di riferimento, ha previsto l'estensione della pubblicità commerciale anche a quegli atti che dispongono vincoli di origine obbligatoria (pignoramento, pegno, usufrutto e sequestro: artt. 2471 e 2471-bis c.c.), facendoli divenire "atti tipici", all'interno delle iscrizioni commerciali obbligatorie.

In presenza del predetto quadro normativo si inseriscono diverse decisioni che rilevano il permanere del conflitto giurisprudenziale sulla iscrivibilità dell'atto di citazione della domanda di simulazione del trasferimento di quote di s.r.l. e più in generale relativamente all'iscrivibilità dell'atto di citazione diretto ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà su una quota.

L'ufficio del registro delle imprese, con nota del 29.04.2009, ha richiesto al Giudice delegato del registro delle imprese di chiarire se l'iscrizione dell'atto di citazione diretto ad ottenere l'accertamento della titolarità delle quote di s.r.l. potesse essere ritenuta legittima e coerente con il sistema di pubblicità del registro delle imprese.

Il Giudice delegato del registro delle imprese ha ritenuto di condividere l'opinione favorevole all'iscrivibilità nel R.I. delle citazioni relative ad un'azione di simulazione e/o di accertamento della proprietà di quote di s.r.l., trattandosi di soluzione del tutto coerente con il sistema della pubblicità commerciale e in particolare con il 3° c. dell'art. 2470 c.c., nonché idonea a tutelare i diritti e le istanze poste dai soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende circolatorie di quote di s.r.l. (parere del 06.05.2009).

Invece, la disciplina delle società di persone prevede esclusivamente che le modificazioni dell'atto costitutivo conseguenti a vicende traslative delle partecipazioni sociali debbano essere iscritte nel registro delle imprese (art. 2300 c.c.), e non contempla alcuna disposizione assimilabile a quanto dettato dall'art.2470, terzo comma, c.c., che individui regole specifiche ai fini della certezza della circolazione giuridica delle partecipazioni e stabilisca un criterio di soluzione del conflitto tra più aventi causa.

Successivamente il Giudice delegato del registro delle imprese, riscontrando un'ulteriore richiesta dell'ufficio, ha ritenuto estendibile anche alle società di persone l'iscrivibilità della citazione relativa all'azione di simulazione/accertamento della proprietà delle quote sociali, dovendosi privilegiare la fondamentale esigenza di "completezza" delle iscrizioni nel registro imprese, che devono rappresentare e rendere conoscibili ai terzi le vicende relative alla società (parere del 28.03.2014).



Tanto premesso, si dispone:

1. *di ammettere il deposito nel Registro delle imprese degli atti di citazione introduttivi di un azione di simulazione e/o accertamento della titolarità delle quote sociali di s.r.l.; nonché delle quote di partecipazione delle società di persone;*
2. *di adottare le seguenti modalità operative di presentazione della domanda:*
 - a) *soggetti obbligati: ricorrente/avvocato/amministratori*
 - b) *termine: non è previsto alcun termine*
 - c) *documentazione: atto di citazione, regolarmente notificato alle parti ed alla società e riportante in calce le previste dichiarazioni di corrispondenza (formato pdf/a);*
 - d) *modulistica: Mod. S2 - Riq. 20 "Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito" codice 001, contenente l'informazione secondo il seguente schema: <<deposito atto di citazione per far accertare la simulazione e/o la titolarità delle quote/partecipazioni intestate a ...>>.*

Taranto, 02.04.2014

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)